Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 9 aprile 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1980.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Firenze per l'anno 1980.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Firenze;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Firenze, approvato con decreto ministeriale 28 agosto 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze formulata con deliberazione n. 602 del 18 dicembre 1979;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Firenze per l'anno 1980 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Belsito dott. Giuseppe;
2) Di Napoli rag. Vincenza Giovanna;
3) Trentanove Enrico;
4) Faraoni Franco;
5) Celesti dott. Corradino.

Membri supplenti:

1) Balboni Vieri;
2) Borgioli Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(2540)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officina meccanica e carpenteria Salvatore Grelle, in Ottaviano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Officina meccanica e carpenteria Salvatore Grelle, con sede in Ottaviano (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione sa-

lariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officina meccanica e carpenteria Salvatore Grelle, con sede in Ottaviano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1979 al 2 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro: Scotti

(3324)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officina meccanica e carpenteria Salvatore Grelle, in Ottaviano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Officina meccanica e carpenteria Salvatore Grelle, con sede in Ottaviano (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 aprile 1979 al 2 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officina meccanica e carpenteria Salvatore Grelle, con sede in Ottaviano (Napoli), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1980

Il Ministro: Scotti

(3325)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1980.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra citato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1977, relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio;

Considerato che il sig. Carlo Picozza, membro del comitato predetto in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore commercio, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 12642 del 28 novembre 1979, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Giusto Trevisiol in sostituzione del sig. Carlo Picozza;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giusto Trevisiol è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore commercio ed in sostituzione del signor Carlo Picozza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1980

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
Scotti

p. *Il Ministro del tesoro*
Tarabini

(2699)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli La Mantia - Montaggi industriali, in Cercola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta F.lli La Mantia - Montaggi industriali di Cercola (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 2 luglio 1979 e 27 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore

dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 dicembre 1978 al 9 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli La Mantia - Montaggi industriali di Cercola (Napoli), è prolungata al 9 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3350)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 1° giugno 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli), la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° giugno 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 22 settembre 1978, 2 dicembre 1978, 4 dicembre 1978, 19 marzo 1979, 1° giugno 1979, 3 agosto 1979 e 3 gennaio 1980 di concessione per ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Acerra (Napoli), per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 22 settembre 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3329)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti nell'area industriale di Acerra per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;.

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli), la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 15 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 9 febbraio 1979, 19 marzo 1979, 12 giugno 1979, 3 agosto 1979, 24 ottobre 1979 e 22 febbraio 1980 di concessione per diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti nell'area industriale di Acerra (Napoli), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 9 febbraio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3328)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arcos sud, in Casavatore, ora S.p.a. Arcos, in Albisola Marina, stabilimento di Casavatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Arcos sud di Casavatore (Napoli), ora S.p.a. Arcos, con sede in Albisola Marina, stabilimento di Casavatore (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 gennaio 1978 al 30 luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arcos sud di Casavatore (Napoli), ora S.p.a. Arcos, con sede in Albisola Marina, stabilimento di Casavatore (Napoli), è prolungata al 30 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3332)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geas sud, in Anagni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Geas sud di Anagni (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 22 ottobre 1978, 31 maggio 1979, 1° giugno 1979 e 1° settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 24 aprile 1978 al 22 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geas sud di Anagni (Frosinone), è prolungata al 21 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3326)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione sala-

riale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della autostrada A-24, sospesi dal 2 maggio 1979 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 28 agosto 1979 e 29 novembre 1979 di concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 28 agosto 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3335)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 21 dicembre 1978, con la quale è stata accertata nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, sospesi dal 16 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 31 gennaio 1979, 9 maggio 1979, 26 luglio 1979 e 29 novembre 1979 di concessione per dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3334)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. AMF - Harley-Davidson, in Varese, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. AMF - Harley-Davidson, in liquidazione, in Varese;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 luglio 1978 al 28 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. AMF - Harley-Davidson, in liquidazione, in Varese, è prolungata al 28 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3330)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta *Mollica*, in *Napoli*.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Mollica di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1978, 20 dicembre 1978, 13 marzo 1979, 4 luglio 1979, 6 agosto 1979 e 3 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1978 al 27 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mollica di Napoli, è prolungata al 27 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3322)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.I.A. - Prodotti ittici alimentari, con sede e stabilimento in Gaeta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. P.I.A. - Prodotti ittici alimentari, con sede e stabilimento in Gaeta;

Visti i decreti ministeriali 9 febbraio 1979, 12 maggio 1979, 7 settembre 1979 e 16 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 agosto 1978 al 18 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.I.A. - Prodotti ittici alimentari, con sede e stabilimento in Gaeta, è prolungata al 17 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3353)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geas sud, in Anagni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Geas sud di Anagni (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 22 ottobre 1978, 31 maggio 1979, 1° giugno 1979, 1° settembre 1979 e 18 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 24 aprile 1978 al 21 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geas sud di Anagni (Frosinone), è prolungata al 20 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3327)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. AMF - Harley-Davidson, in Varese, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. AMF - Harley-Davidson, in liquidazione, in Varese;

Visti i decreti ministeriali 19 marzo 1979 e 18 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 luglio 1978 al 28 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. AMF - Harley-Davidson, in liquidazione, in Varese, è prolungata al 28 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3331)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arcos sud, in Casavatore, ora S.p.a. Arcos, in Albisola Marina, stabilimento di Casavatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Arcos sud di Casavatore (Napoli), ora S.p.a. Arcos, con sede in Albisola Marina, stabilimento di Casavatore (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 24 febbraio 1979 e 18 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 gennaio 1978 al 30 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arcos sud di Casavatore (Napoli), ora S.p.a. Arcos, con sede in Albisola Marina, stabilimento di Casavatore (Napoli), è prolungata al 28 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3333)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Alpe di F. Pizzini & C., in Rovereto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Officine Alpe di F. Pizzini & C. di Rovereto (Trento);

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 settembre 1978 al 2 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Alpe di F. Pizzini & C. di Rovereto (Trento), è prolungata al 2 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3338)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atina, in Atina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Atina, in Atina (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1978 e 18 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 giugno 1978 al 24 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atina, in Atina (Frosinone), è prolungata al 24 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3357)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio veronese F.lli Tiberghien, in Verona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lanificio veronese F.lli Tiberghien di Verona;

Visti i decreti ministeriali 1° febbraio 1978, 11 marzo 1978, 6 luglio 1978, 3 gennaio 1979, 9 febbraio 1979, 23 marzo 1979, 26 giugno 1979 e 12 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1977 al 16 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio veronese F.lli Tiberghien di Verona, è prolungata al 16 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3354)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. *Abital confezioni, in Milano, stabilimento in* Parona, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Abital confezioni, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento a Parona (Verona);

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 14 maggio 1979 all'11 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abital confezioni, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento a Parona (Verona), è prolungata al 10 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3359)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mollica, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Mollica di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1978, 20 dicembre 1978, 13 marzo 1979, 4 luglio 1979, 6 agosto 1979, 3 dicembre 1979 e 19 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1978 al 27 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mollica di Napoli, è prolungata al 27 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3323)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Alpe di F. Pizzini & C., in Rovereto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Officine Alpe di F. Pizzini & C. di Rovereto (Trento);

Visti i decreti ministeriali 22 gennaio 1979 e 19 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 settembre 1978 al 2 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Alpe di F. Pizzini & C. di Rovereto (Trento), è prolungata al 2 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3339)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lebole Euroconf, in Arezzo, stabilimenti in Arezzo, Rassina di Castelfocognano ed Empoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lebole Euroconf, con sede in Arezzo e stabilimenti ad Arezzo, Rassina di Castelfocognano (Arezzo) ed Empoli (Firenze);

Visti i decreti ministeriali 3 gennaio 1979, 27 aprile 1979, 2 agosto 1979 e 28 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1978 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lebole Euroconf, con sede in Arezzo e stabilimenti ad Arezzo, Rassina di Castelfocognano (Arezzo) ed Empoli (Firenze), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3351)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartotecnica Zauli S.r.l., in Monterotondo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Cartotecnica Zauli S.r.l. di Monterotondo (Roma);

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° maggio 1979 al 28 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartotecnica Zauli S.r.l. di Monterotondo (Roma), è prolungata al 28 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3320)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartotecnica Zauli S.r.l., in Monterotondo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Cartotecnica Zauli S.r.l. di Monterotondo (Roma);

Visti i decreti ministeriali 29 ottobre 1979 e 24 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° maggio 1979 al 28 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartotecnica Zauli S.r.l. di Monterotondo (Roma), è prolungata al 27 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3321)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flap, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Flap di Pomezia (Roma);

Visti i decreti ministeriali 2 novembre 1979, 4 gennaio 1980 e 5 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 ottobre 1978 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flap di Pomezia (Roma), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3336)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Grandis - Impianti industriali, in Albisola Superiore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.n.c. F.lli Grandis - Impianti industriali di Albisola Superiore (Savona);

Visti i decreti ministeriali 29 giugno 1979 e 25 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 aprile 1979 al 6 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Grandis - Impianti industriali di Albisola Superiore (Savona), è prolungata al 6 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3352)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flap, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Flap di Pomezia (Roma);

Visti i decreti ministeriali 2 novembre 1979, 4 gennaio 1980, 5 gennaio 1980 e 25 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 ottobre 1978 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flap di Pomezia (Roma), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3337)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomassi mobili, con sede legale in Sora, stabilimenti di Sora e Broccostella.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Tomassi mobili, con sede legale in Sora, stabilimenti di Sora e Broccostella (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 10 febbraio 1979, 27 marzo 1979 e 22 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 aprile 1978 al 30 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomassi mobili, con sede legale in Sora, stabilimenti di Sora e Broccostella (Frosinone), è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3340)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomassi mobili, con sede legale in Sora, stabilimenti di Sora e Broccostella.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Tomassi mobili, con sede legale in Sora, stabilimenti di Sora e Broccostella (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 10 febbraio 1979, 27 marzo 1979, 22 ottobre 1979 e 26 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 aprile 1978 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomassi mobili, con sede legale in Sora, stabilimento di Sora e Broccostella (Frosinone), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3341)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1980.

Espletamento dei compiti di controllo ai fini della concessione e conservazione del riconoscimento di impresa di confezionamento per l'aiuto comunitario al consumo dell'olio di oliva.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti i regolamenti (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, n. 1562/78 del Consiglio del 29 giugno 1978, n. 3089/78 del Consiglio del 19 dicembre 1978, n. 557/79 della commissione del 23 marzo 1979 e loro modifiche ed integrazioni, concernenti l'aiuto al consumo dell'olio di oliva;

Visti i decreti ministeriali 7 febbraio 1979, 28 marzo 1979, 25 giugno 1979, 10 agosto 1979, 27 dicembre 1979 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente n. 40 del 9 febbraio 1979, n. 90 del 31 marzo 1979, n. 178 del 30 giugno 1979, n. 246 del 7 settembre 1979 e n. 4 del 5 gennaio 1980, recanti modalità di attuazione del suddetto regime di aiuto comunitario;

Vista la legge 13 agosto 1979, n. 424, sulla disciplina dei rapporti giuridici sorti in base al decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160, non convertito in legge;

Considerata la necessità di espletare i controlli amministrativi, tecnici ed analitici ai fini della concessione e conservazione del riconoscimento di impresa di confezionamento in conformità di quanto previsto dalla citata regolamentazione comunitaria nazionale;

Ritenuto che i predetti controlli, potranno essere espletati da funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato appartenenti ai ruoli dell'amministrazione centrale, dell'ispettorato tecnico economico dell'industria, degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi della collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e loro laboratori chimici merceologici, della stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi di Milano, nonché di laboratori d analisi all'uopo autorizzati;

Decreta:

Ai fini della concessione e della conservazione del riconoscimento di impresa di confezionamento, per l'aiuto al consumo dell'olio di oliva, i controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale specificata nel preambolo e da effettuare presso le imprese di confezionamento, sono espletati da funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato appartenenti ai ruoli dell'amministrazione centrale, dell'ispettorato tecnico economico dell'industria, degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi della collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e loro laboratori chimici merceologici, della stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi di Milano, nonché di laboratori di analisi all'uopo autorizzati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(3438)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1980.

Assoggettamento della Italconsult S.p.a., in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto che il tribunale di Roma con sentenza n. 270, depositata in data 20 marzo 1980, ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Italconsult - Società ge-

nerale per progettazioni, consulenze e partecipazioni, con sede in Roma, via del Giorgione, 163, e Milano, via Fatebenefratelli, 12, ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1979, n. 95, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, ed ha altresì dichiarato che la società stessa è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 26 citato;

Ritenuto che sussistano i requisiti e ricorrano i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Italconsult e sia autorizzata la continuazione all'esercizio dell'impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Italconsult, con sede in Roma, via del Giorgione, 163, e Milano, via Fatebenefratelli, 12, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata per due anni la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge citato.

Art. 3.

E' nominato commissario il prof. Gianni Giuseppe Zandano, nato a Torino il 16 novembre 1934.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole-24 Ore; il Messaggero.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(3515)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1980.

Assoggettamento della Romana Zucchero S.p.a., in Bologna, alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza depositata il 21 marzo 1980 con cui il tribunale di Bologna ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Romana Zucchero, con sede legale in Bologna, via Indipendenza, 67/2, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Mario Maraldi ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Vista la sentenza n. 6 depositata il 22 febbraio 1979, con cui il tribunale di Forlì ha dichiarato lo stato di insolvenza, a norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto-legge n. 26/1979, della Mario Maraldi S.p.a., esercente l'attività industriale metallurgica, siderurgica, e commercio materiali metallici e siderurgici, con sede legale in Bologna, via Indipendenza, 67/2, ed ha altresì dichiarato che la società stessa è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistano gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Romana Zucchero, quale società collegata alla S.p.a. Mario Maraldi, autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa per anni due e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta con decreto 3 aprile 1979, a carico della S.p.a. Mario Maraldi;

Decreta:

Art. 1.

La Romana Zucchero S.p.a., con sede legale in Bologna, via Indipendenza, 67/2, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Mario Maraldi, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. ing. Luciano Dori, nato a Lastra a Signa (Firenze) il 23 gennaio 1923.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Corriere della Sera, Il Sole-24 Ore.

Sara altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(3516)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Este

Con decreto 18 gennaio 1980, n. 2424, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno abbandonato in comune di Este (Padova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 13 mappali 51 (mq 290) e 435 (mq 160) della superficie complessiva di mq 450 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 18 marzo 1979 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2880)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con le seguenti circolari:

A 419 del 22 febbraio 1980, relativa a noleggio metanodotti esteri;

A 420 del 25 febbraio 1980, relativa ad operazioni a termine sul cacao.

(2596)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
botanica.

UNIVERSITA' DI FIRENZE

Facoltà di scienze politiche:
diritto internazionale;
storia delle relazioni internazionali.

UNIVERSITA' DI MILANO

Facoltà di agraria:
economia e politica agraria.

Facoltà di medicina veterinaria:
tossicologia veterinaria.

UNIVERSITA' DI PARMA

Fcoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituzioni di analisi superiore.

UNIVERSITA' DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:
istituzioni di diritto privato (R);
istituzioni di diritto pubblico (R);
politica economica e finanziaria (R).

Facoltà di magistero:
lingua e letteratura latina (base);
storia delle religioni.

UNIVERSITA' DI SASSARI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisiologia generale;
geografia.

UNIVERSITA' DI UDINE

Facoltà di ingegneria:
analisi matematica I.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3480)

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un'eredità

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 11 ottobre 1979, n. 14491 Div. I, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta a suo favore dal sig. Alberico Trombetta, consistente in un appartamento sito in Roma, viale delle Provincie n. 11, int. 12, valutato L. 25.000.000, in libretti di risparmio e contenuto cassetta di sicurezza.

(3184)

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 11 febbraio 1980, n. 16 Div. I, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad acquistare dalla società Solis un complesso immobiliare sito in via G. Mariti angolo, via Ponte di Mezzo, per l'importo complessivo di L. 686.000.000, da destinare ad attrezzature universitarie scientifiche.

(3185)

Autorizzazione all'Università degli studi della Calabria ad acquistare due immobili

Con decreto del prefetto della provincia di Cosenza 21 dicembre 1979, n. 6934/1.14.6/Div. II, l'Università degli studi della Calabria è stata autorizzata ad acquistare dal sig. Umberto Delfino Giorcelli due fabbricati con terreno circostante, in comune di Rende (Cosenza), località Castiglione Cosentino Scalo, al prezzo di L. 428.000.000, da destinare ai dipartimenti universitari di scienza della terra, meccanica e fisica.

(3186)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 22 febbraio 1979 concernente «Ulteriori rettifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 2 marzo 1972 concernente le classi di abilitazione all'insegnamento secondario e le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico, di insegnante di arte applicata e di assistente nei licei artistici», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 22 marzo 1979, devono apportarsi le seguenti rettifiche:

all'art. 2, lettera *a*), classi 33-*ter* e 33-*quater*, nota (1) (pag. 6): in luogo di «Dette lauree sono titoli di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale di lingua e letteratura italiana», leggasi «Dette lauree, se conseguite nell'anno accademico successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, sono titoli di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale di lingua e letteratura italiana. Sono ad esse assimilate le lauree previste per l'ammissione alle classi 34 e 35». Detta indentica espressione leggasi in luogo della nota (1) apposta in calce alle classi 33 e 33-*bis*, colonna 2 (art. 2, pag. 10);

all'art. 2, lettera *a*), classi 62-*quater* e 62-*quinquies*, nota (1), pag. 7: è aggiunto «Vi sono assimilate le lauree previste per l'ammissione alle classi 34 e 35»;

all'art. 2, lettera *b*), classe 31 (pag. 10): in luogo di « . . . .; laboratorio di microbiologia, di analisi chimiche e bromatologiche», leggasi « . . . . .; laboratorio di microbiologia, analisi cliniche e bromatologiche»;

all'art. 2, lettera *b*), classe 52 (pag. 13): in luogo di «. . . ., laboratorio di microbiologia, analisi chimiche e bromatologiche», leggasi «. . . .; laboratorio di microbiologia, analisi cliniche e bromatologiche»;

all'art. 2, lettera *b*), classe 53 (pag. 13): in luogo di «Nella colonna 4, tra gli insegnamenti negli istituti professionali, è depennata "psicologia" erroneamente prima indicata ed è aggiunto "tecniche educative e di esplorazione"», leggasi «Nella colonna 4, tra gli insegnamenti negli istituti professionali, è aggiunto "tecniche educative e di esplorazione"»;

all'art. 2, lettera *b*), di seguito al disposto concernente la classe 62 «Teconologia delle arti applicate» (pag. 14), aggiungasi: «Classe 62-*bis* - Teconologia ceramica e laboratorio tecnologico. Nella colonna 4, in ultimo, l'indicazione dell'insegnamento "chimica e laboratorio tecnologico per la sezione della ceramica negli istituti d'arte" è rettificata in "chimica e laboratorio tecnologico per la sezione di tecnologia ceramica negli istituti d'arte"»;

all'art. 3, lettera *a*), è aggiunto sotto la rubrica «Soppressione e istituzione di nuove classi di concorso a cattedre» (pag. 14), quanto segue:

«Per effetto della legge 16 giugno 1973, n. 348, le classi di concorso II - Applicazioni tecniche femminili e III - Applicazioni tecniche maschili sono soppresse. In loro luogo è istituita la classe II - "Educazione tecnica nella scuola media", secondo il prospetto qui di seguito indicato:

CLASSI DI CONCORSO	Classi di concorso del precedente ordinamento dichiarate corrispondenti	ABILITAZIONI VALIDE PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI	
		Abilitazioni di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto	Abilitazioni di cui al precedente ordinamento
1	2	3	4
II - Educazione tecnica nella scuola media	II - Applicazioni tecniche femminili 5b (*) - Applicazioni tecniche femminili	2	Classe 2/II - Applicazioni tecniche femminili Classe Vb (*) - Applicazioni tecniche femminili Classe LIII - Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale Tab. 3 Avv. - Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale Tab. 12 Avv. - Materie industriali femminili
	III - Applicazioni tecniche maschili 5-a (*) - Applicazioni tecniche maschili		Classe 2/I - Applicazioni tecniche maschili Classe Va (*) - Applicazioni tecniche maschili Classe XXXVI - Materie tecniche del tipo industriale Classe XLV - Materie tecniche del tipo marinaro Classe XLVIII - Materie tecniche del tipo agrario Classe 4 Avv. - Materie tecniche del tipo agrario»;

all'art. 4, classe XXI - Laboratorio di chimica e chimica industriale (pag. 19):

in luogo di «l'indicazione dei posti negli istituti tecnici "laboratorio di microbiologia industriale negli istituti tecnici industriali (indirizzo industrie alimentari); ufficio tecnico" è depennata», leggasi «l'indicazione dei posti negli istituti tecnici "laboratorio di microbiologia industriale negli istituti tecnici industriali (indirizzo industrie alimentari)" è depennata»;

in luogo di «è aggiunto "laboratorio di microbiologia, analisi chimiche e bromatologiche"», leggasi «è aggiunto "laboratorio analisi bromatologiche"»;

Classe XXIV - Laboratorio di fisica atomica e nucleare e strumentazione (pag. 20): in luogo di «Nella colonna 3 è aggiunta l'indicazione dei titoli "diploma di perito industriale per la fisica industriale; . . . ."», leggasi «Nella colonna 3 è aggiunta l'indicazione dei titoli "diploma di perito industriale per la fisica industriale o per l'elettronica; . ."»;

Classe XXV-*bis* - Esercitazioni pratiche di ottica (pagina 20): nella colonna 2, in luogo di «Esercitazioni pratiche di ottica negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato», leggasi «Esercitazioni pratiche di ottica; esercitazioni pratiche di esami optometrici e strumentazione negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato»;

nel medesimo art. 4 (pag. 21), tra il terzultimo e il penultimo rigo, è aggiunto quanto segue: «Classe LII - Arte del tessuto, tappeto e arazzo;

nell'elenco dei posti (colonna 2), è aggiunta l'indicazione di "tappeto";

è istituita la classe di concorso LVIII - Laboratorio tecnologico dell'arte del vetro e del cristallo, secondo il prospetto qui di seguito indicato:

Classi di concorso	Posti cui i concorsi danno adito	Titoli validi per l'ammissione ai concorsi
1	2	3
LVIII - Laboratorio tecnologico dell'arte del vetro e del cristallo	Laboratorio di tecnologia (per il vetro)	Accertamento dei titoli professionali e artistici nei modi previsti dalle vigenti disposizioni».

(3479)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1979

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1979 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1979			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1978			74.691		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	56.825.468			
	residui	5.606.896			
	Totale		62.432.364		
Accensione di prestiti	competenza	20.010.764			
	residui	24.243			
	Totale		20.035.007		
Spese correnti	competenza			69.522.805	
	residui			7.265.371	
	Totale				76.788.176
Spese in conto capitale	competenza			10.459.991	
	residui			4.958.916	
	Totale				15.418.907
Rimborso di prestiti	competenza			10.230.522	
	residui			192.848	
	Totale				10.423.370
Gestione di tesoreria					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		90.595.568		71.862.518	
Conti correnti		226.355.929		221.610.634	
Incassi da regolare		49.220.828		48.465.115	
Altre gestioni		76.635.647		72.328.289	
	Totale		442.807.972		414.266.556
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		1.130.292		1.129.445	
Pagamenti da regolare		7.212.256		9.391.830	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		14.005.422		13.816.679	
Altri crediti		145.531.218		151.912.344	
	Totale		167.879.188		176.250.298
	Totale complessivo		693.229.222		693.147.307
Fondo di cassa al 31 dicembre 1979			—		81.915
	Totale a pareggio		693.229.222		693.229.222

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1979 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		81.915	
Crediti di tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	387		
Pagamenti da regolare	5.842.807		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	9.731.101		
Altri crediti	29.775.646		
Totale crediti		45.349.941	
In complesso			45.431.856
Debiti di tesoreria			
Debito fluttuante	69.549.117		
Conti correnti	25.006.460		
Incassi da regolare	2.259.302		
Altre gestioni	13.745.897		
Totale debiti			110.560.776
Situazione del Tesoro (passività)			-65.128.920

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 dicembre 1979: lire 660.842 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(3408)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

Situazione al 31 dicembre 1979

PRIMA DELLE SCRITTURAZIONI DI CHIUSURA

ATTIVO

Voce		Parziale	Totale
Oro	L.		11.710.175.935.886
Fecom per Crediti in oro	»		4.022.355.120.438
Cassa	»		1.384.019.520.280
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	99.771.393.185	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	
			99.771.393.185
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	607.323.979.699	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	330.102.128.300	
— a scadenza fissa	»	2.423.386.324.000	
			3.360.812.431.999
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta:			
— Riserve in Ecu presso Fecom	L.	5.973.772.081.923	
— Fecom per crediti in dollari	»	1.892.333.492.969	
— Altre attività	»	4.160.207.383	
			7.870.265.782.275
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	15.094.776.553.454	
— conti speciali	»	1.647.690.528.098	
			16.742.467.081.552
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.430.447.750.958
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		10.182.114.673.739
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		75.284.591.233
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		24.148.117.970.210
Certificati di Credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		108.043.826.630
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	1.135.894.958.667	
— altre attività	»	333.284.967.864	
			1.469.179.926.531
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		3.282.963.666.687
Spese dell'esercizio	»		3.011.675.907.562
	L.		88.897.695.579.166
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	»		1.680.999.261.765
Depositi:			
— a garanzia	L.	7.321.754.180.919	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	—	
— altri	»	59.271.564.578.933	
			66.593.318.759.852
Depositari di titoli e valori	L.		1.883.311.097.568
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		159.058.476.825.059

PRIMA DELLE SCRITTURAZIONI DI CHIUSURA

PASSIVO

Voce		Parziale	Totale
Circolazione	L.		22.591.975.714.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		267.671.166.830
Depositi in conto corrente liberi	»		713.929.735.798
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		262.763.876.448
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	30.974.297.979.018	
— altri	»	21.213.186.093	
			30.995.511.165.111
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	581.236.296.870	
— altri	»	3.773.980.799	
			585.010.277.669
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	1.066.454.231.228	
— altri	»	76.858.431.426	
			1.143.312.662.654
Passività verso l'estero in valuta - Fecom per debiti in Ecu	L.		5.914.688.613.407
Ufficio Italiano Cambi - conto corrente ordinario	»		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		1.556.795.698.469
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		892.378.711.064
Fondi diversi accantonati	»		17.146.346.179.551
Partite varie passive	»		3.515.995.832.230
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	113.106.674.913	
Fondo di riserva straordinario	»	119.145.619.448	
			232.552.294.361
Rendite dell'esercizio	L.		3.077.763.631.574
	L.		88.897.695.579.166
Impegni	L.		1.680.999.261.765
Depositanti	»		66.593.318.759.852
Titoli e valori presso terzi	»		1.883.311.097.568
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		159.058.476.825.059

Il Governatore: CIAMPI

Il ragioniere generale: SALONICO

(3409)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi a centoottantanove posti di operaio dello Stato nella categoria degli specializzati, qualificati e comuni del ruolo delle lavorazioni e dei servizi generali del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313, concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, numero 1480, riguardante la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e la legge n. 734 del 15 novembre 1973, concernente il trattamento economico del personale statale;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 13 agosto 1979, n. 374;

Vista la legge 6 dicembre 1979, n. 610;

Considerato che sono da conferire per inderogabili esigenze di servizio posti nelle seguenti qualifiche di mestiere:

a) specializzati: operatore di macchine elettroniche; lucidista di disegni; cameriere;

b) qualificati: tipografo; addetto ai servizi di deposito e magazzino; cuoco; guardiano;

c) comuni: manovale per lavorazioni; manovale per servizi vari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1980, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 302, con il quale è stato stabilito che il numero complessivo dei posti disponibili nel 1978 per i quali il Ministero della difesa è autorizzato a bandire concorsi pubblici per l'assunzione di operai è determinato in centoottantanove unità, ripartite come segue:

Operai specializzati:
ruolo lavorazioni n. 64;
ruolo dei servizi generali n. 28;

Operai qualificati:
ruolo delle lavorazioni n. 10;
ruolo dei servizi generali n. 70;

Operai comuni:
ruolo delle lavorazioni n. 5;
ruolo dei servizi generali n. 12;

Considerato che sono state fatte salve le riserve di legge a favore dei beneficiari previsti dalle norme vigenti;

Visto il decreto ministeriale in data 15 gennaio 1980, concernente la delega di firma ai Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione della difesa:

QUALIFICA DI MESTIERE	Categoria	Numero posti messi a concorso
A) RUOLO DELLE LAVORAZIONI		
Lucidista di disegni:		
cianografo ed eliocianografo	specializzato	24
Manovale per lavorazioni:		
manovale addetto alle lavorazioni	comune	5
Operatore di macchine elettroniche:		
operatore per macchine compositrici elettroniche	specializzato	20
operatore di macchine meccanografiche	specializzato	20
Tipografo:		
correttore di bozze	qualificato	10
B) RUOLO DEI SERVIZI GENERALI		
Addetto ai servizi di deposito e magazzino:		
addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali	qualificato	20
Cameriere	specializzato	28
Cuoco	qualificato	20
Guardiano	qualificato	30
Manovale per servizi vari:		
manovale addetto ai servizi generali	comune	12

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) avere il godimento dei diritti politici;

d) buona condotta;

e) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

f) avere adempiuto gli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di avere conseguito la licenza elementare.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati

dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico e dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per avere conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

A norma dell'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157, possono conseguire la nomina ad operaio dello Stato anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dalla nomina.

Art. 3.

Elevazione dei limiti di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare tale limite è elevato:

1 - *a*) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purché complessivamente non si superino i quarant'anni;

2) ad anni quaranta per coloro che siano stati deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni quarantacinque per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei dipendenti di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229.

Art. 4.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatta in carta da bollo da L. 2.000 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*) dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*) nella quale gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) concorso al quale si chiede di partecipare;

3) luogo di residenza (via, città e codice postale);

4) eventuali titoli di appartenenza alle categorie riservatarie di cui al precedente art. 3.

La domanda stessa e la relativa scheda dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università n. 4 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

5) di essere in possesso della licenza elementare;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

8) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o in caso contrario di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso la pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se appartengono o meno ad una delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) se siano in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge;

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza ed i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi.

A pena di esclusione dal concorso la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Partecipazione a più concorsi

Coloro che intendono partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande con allegate distinte schede.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Art. 6.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 7.

Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi ai concorsi per operaio specializzato o qualificato saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico.

Per i partecipanti ai concorsi nella categoria degli operai comuni la graduatoria verrà formata mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali degli aspiranti e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica per la quale concorrono.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati saranno formate le graduatorie di merito.

A parità di merito l'operaio in servizio precede nella graduatoria i candidati esterni.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 9.

Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria dei vincitori e quelle dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo, e saranno successivamente pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti tutti su carta da bollo da L. 2.000 (salva la possibilità di presentare, quando consentito dalle vigenti norme, dichiarazioni sostitutive):

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione è stata riconosciuta per legge;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il godimento.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata, annotata delle eventuali benemerenze di guerra (in bollo da L. 2.000 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare) del foglio matricolare (per i sottufficiali e per i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili) rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare) rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di licenza elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Gli invalidi di guerra per la lotta di liberazione, gli invalidi per cause di servizio e gli invalidi civili, dovranno produrre un certificato (anch'esso su carta da bollo da L. 2.000) rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado di invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendono idonei al lavoro e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i compagni di lavoro e la sicurezza degli impianti.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato, nonchè il personale richiamato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, debbono presentare i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) copia integrale dello stato matricolare del servizio prestato.

Art. 11.

Proroga del termine per la regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 12.

Visita medica collegiale

Prima della nomina i vincitori dei concorsi saranno sottoposti a visita medica, inappellabile, da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 13.

Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi ad esperimento pratico od a prova d'arte, nonché per l'accertamento dell'idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza non verrà corrisposto alcun rimborso spese.

Ai candidati che siano già operai delle categorie immediatamente inferiori a quelle per le quali concorrono, compete il rimborso delle spese di viaggio e la diaria di missione per la durata delle prove.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato in prova, per un periodo di mesi sei.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di seconda classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

I vincitori che siano già in servizio nelle categorie immediatamente inferiori a quelle per le quali il concorso viene bandito sono esentati dal periodo di prova, ove già favorevolmente ultimato.

Art. 15.

Obbligo di assumere servizio

I vincitori dei concorsi dovranno assumere servizio entro il termine che sarà loro fissato ed hanno l'obbligo di permanere nella sede di prima assegnazione almeno cinque anni, ferma restando, comunque, la facoltà dell'amministrazione di disporre anche prima il trasferimento per qualsiasi altra destinazione, ove esigenze di servizio lo richiedano.

Coloro che senza giustificato motivo da valutarsi dall'amministrazione non assumono servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1980

p. *Il Ministro*: PETRUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1980
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 27

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare in carta da bollo da L. 2.000)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° Reparto - 1ª Divisione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 9 aprile 1980.

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . ., n. . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per n. . . . posti di . . . . nella categoria degli operai . . . . . del ruolo . . . . del Ministero della difesa (indicare espressamente: qualifica di mestiere, categoria, numero dei posti).

(Nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipazione anche ad altri concorsi per diverse qualifiche di mestiere, aggiungere quanto segue:

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare al concorso a n. . . posti di . . . . nella categoria degli operai . . . . del Ministero della difesa).

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . .;

2) essere cittadino italiano (ovvero di avere diritto alla equiparazione perché . . . .);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .; (ovvero non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

4) di non aver riportato condanne penali; (ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione delle condanne nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso la scuola di . . in data . .,

6) avere in riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente . . (secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso . ., non ha prestato servizio militare perché non sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per il rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile);

7) avere titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . (ovvero non avere titolo alla elevazione del limite massimo di età);

8) essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme . . (ovvero non essere in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme);

9) di essere a conoscenza e di accettare che in caso di nomina dovrà prestare servizio per almeno cinque anni nella sede di prima assegnazione e che potrà eccezionalmente nel periodo stesso essere trasferito ad altra sede per inderogabili esigenze di servizio.

Dichiara, inoltre, di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . in qualità di . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi ovvero: presta attualmente servizio presso la seguente amministrazione . . in qualità di . . . .).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

Data, . . .

Firma .
(Visto per l'autentica della firma)

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della scheda (da inviare su carta semplice possibilmente battuta a macchina o scritta in stampatello)

. . . . . .
Cognome e nome — Data di nascita

. . . . . .
(Indirizzo: via/piazza, numero civico)

. . . .
Comune — c.a.p.

. . . .
Provincia — (Sigla della provincia)

(3259)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso ad un posto di operaio specializzato di prima categoria nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere, da assegnare al laboratorio fotografico del servizio geologico in qualità di « maestro fotografo ritoccatore, fotogrammista, fototecnico, fotochimico e fotogrammetrista riproduttore ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti i regi decreti 24 e 31 dicembre 1924, rispettivamente, numeri 2114 e 2262, nonchè le leggi 26 febbraio 1952, n. 67 e 5 marzo 1961, n. 90, concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1958, registro n. 112, foglio n. 51, concernente le norme per il riordinamento dei ruoli organici delle miniere;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente le norme sul riordinamento delle carriere degli operai delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1979, registro n. 7, foglio n. 228, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire un concorso per coprire un posto di operaio specializzato nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere;

Considerato che si rende necessario, in relazione alle accertate esigenze interne, assegnare detto posto di operaio specializzato al laboratorio fotografico del servizio geologico;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso ad un posto di operaio specializzato di prima categoria in prova (parametro 165) nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere, da assegnare al laboratorio fotografico del servizio geologico in qualità di « maestro fotografo ritoccatore, fotogrammista, fototecnico, fotochimico e fotogrammetrista riproduttore », giusta la tabella *A* allegata alla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica in relazione al lavoro o servizio da prestare e attitudine al servizio o incarico da disimpegnare. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) conveniente grado di abilità professionale;

f) licenza elementare nonchè attestato professionale di fotografo.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi - Via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio: licenza elementare nonchè attestato professionale di fotografo con l'esatta indicazione delle date e degli istituti statali o legalmente riconosciuti presso cui sono stati conseguiti;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissioni esaminatrici

L'idoneità fisica e l'attitudine al servizio degli aspiranti verranno accertate mediante visita eseguita da una commissione da nominarsi con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al regolamento approvato con regio-decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413.

Detta commissione esprimerà il suo giudizio redigendo per ciascun candidato, su apposito modulo, un certificato nel quale dovranno essere precisamente descritte le imperfezioni fisiche eventualmente riscontrate, in modo che le medesime non possono dagli ammessi essere attribuite, in prosieguo, a causa di servizio. Essa, inoltre, farà risultare dal verbale la classificazione dei candidati per ordine di robustezza fisica.

Per l'accertamento dell'abilità professionale degli aspiranti verrà nominata con successivo decreto, a norma del regio decreto n. 2262/1924 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 413/1958 sopracitati, una commissione che esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità o meno dei singoli candidati assegnando a ciascuno un punto di merito, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento dimostrati nelle prove pratiche di laboratorio.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per la prova di idoneità tecnica.

Art. 5.

Programma d'esame

L'esame consisterà in prove pratiche di laboratorio concernenti:

a) ottica fotografica e funzionamento delle macchine fotografiche in genere e di quelle per microfilm, per microscopia;

b) sviluppo, ingrandimento, stampa e ritocco in bianco e nero e a colori;

c) tecnica dello sviluppo e stampa di pellicole all'infrarosso;

d) tecnica di ripresa e stampa di materiali di studio relativi alle scienze geologiche.

Prima dell'inizio delle prove pratiche i candidati saranno tenuti a dichiarare formalmente di possedere piena perizia sull'uso delle macchine fotografiche e ad assumere ogni responsabilità per danni alle stesse.

L'esecuzione delle prove pratiche di laboratorio non è considerata, ad alcun effetto, come servizio prestato.

Art. 6.

Visita medica e svolgimento della prova pratica

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in Roma il giorno 30 *maggio* 1980, *ore* 8,30 *in viale Molise n.* 2, *Direzione generale degli affari generali, sala medica.*

La prova pratica che, si svolgerà presso lo studio fotografico del Servizio geologico nonché presso il laboratorio fotografico della Direzione generale delle miniere, avrà luogo il giorno 31 *maggio* 1980, *con inizio alle ore* 8,30, *presso il predetto studio fotografico sito in largo S. Susanna n.* 13, *Roma.*

Nella visita tendente ad accertare l'idoneità fisica e l'attitudine al servizio il candidato dovrà riportare il punteggio di almeno 6/10.

La prova pratica di laboratorio non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto una votazione di almeno 7/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punteggio riportato nella visita medica nonché del voto ottenuto nella prova pratica.

Art. 7.

Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato le prove e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria del vincitore del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione in servizio.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna della cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiizale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titoli di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.
Nomina del vincitore

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà nominato operaio specializzato di prima categoria in prova (parametro 165) nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere, con assegnazione al laboratorio fotografico del servizio geologico, e conseguirà la nomina ad operaio specializzato di prima categoria previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato. In tal caso spetta all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

E' esonerato dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il vincitore del concorso che provenga da un ruolo corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbia superato il periodo di prova e disimpegnato servizi analoghi a quelli della categoria per la quale ha concorso.

Il vincitore che, nel termine stabilito, non assume regolare servizio nella sede assegnatagli, senza giustificato motivo, decade dalla nomina.

Art. 10.
Trattamento economico

Al vincitore del concorso ammesso al servizio sarà corrisposto il trattamento economico della categoria iniziale del ruolo di appartenenza (parametro 165) oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Industria, foglio n.* 288

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente in . . . . c.a.p. . . . tel. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, ad un posto di operaio specializzato di prima categoria in prova (parametro 165) nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere, da assegnare al laboratorio fotografico del servizio geologico in qualità di « maestro fotografo ritoccatore, fotogrammista, fototecnico, fotochimico e fotogrammetrista riproduttore ».

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio . . . . conseguiti presso . . . . . in data . . . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perchè . . . . (5);

8) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . c.a.p. . . . . telefono . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (6).

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione ., con la qualifica di . . ., presso la quale è stato assunto il . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . con la qualifica di . . dal . . al . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(3194)

Concorso, per esami, a nove posti di capo ufficio nella carriera direttiva del ruolo dei capi ufficio statistica degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, relativo allo inquadramento del personale degli uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali;

Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, che modifica ed integra il predetto regio decreto del 1937, n. 1639;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla ricostituzione delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed alla istituzione degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 23 febbraio 1968, n. 125, recante nuove norme concernenti il personale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1973, registro n. 12, foglio n. 277, concernente la determinazione delle piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 338, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel riservarsi un posto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, ha autorizzato questa amministrazione a bandire un concorso per coprire nove posti di capo ufficio nella carriera direttiva del ruolo dei capi ufficio statistica degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1979, registro n. 6, foglio n. 76, con il quale, in relazione a quanto detto, un posto è stato messo a concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l'ammissione, previa concessione di borsa di studio, ad un corso di preparazione per il reclutamento di impiegati delle carriere direttive amministrative;

Visto il parere favorevole n. 6/75 del 14 aprile 1975 espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione sui programmi d'esame per l'ammissione nella carriera direttiva del ruolo dei capi ufficio statistica degli uffici provinciali della industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a nove posti di capo ufficio in prova (parametro 190) nella carriera direttiva del ruolo dei capi ufficio statistica degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Dei suddetti nove posti, un sesto — pari a 1,50 = due — è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati delle carriere di concetto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso di uno dei diplomi di laurea prescritti al successivo art. 2 e, tre posti sono riservati, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, al personale impiegatizio dei ruoli delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che sia provvisto del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti, escluso quello del limite di età, necessari per accedere al presente concorso.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di riservatari utilmente collocati nella graduatoria verranno conferiti, nell'ordine, agli altri candidati idonei.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di laurea: in scienze statistiche ed economiche, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze statistiche e demografiche, in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze economico-marittime, in scienze coloniali, in sociologia, in matematica, in economia aziendale, in scienze economiche e sociali, in scienze economiche e bancarie, in scienze economiche ed in scienze dell'informazione.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale - Divisione III - Ufficio concorsi - Via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'università di Stato o legalmente riconosciuta presso cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) la lingua estera obbligatoria nella quale intendono sostenere il colloquio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui allo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con succesivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) statistica metodologica, demografica ed economica;

2) economia politica e scienza delle finanze.

Colloquio:

Il colloquio verterà oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte anche sulle seguenti:

nozioni di diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo);

nozioni di legislazione sociale;

legislazione sugli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

matematica finanziaria;

lingua francese o inglese, a scelta del candidato: conversazione e traduzione di un brano di carattere tecnico-amministrativo (il candidato dovrà indicare nella domanda la lingua prescelta).

Art. 6.

Svolgimento delle prove

La sede e le date in cui avranno luogo le prove scritte saranno stabilite con successivo provvedimento del Ministro che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, che dovranno comunque seguire nel loro interesse le pubblicazioni fatte sulla citata *Gazzetta Ufficiale*, riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata, all'indirizzo indicato nella domanda, apposita comunicazione contenente le indicazioni relative al luogo, alla data ed all'ora di inizio delle prove medesime.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della *media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto* nel colloquio.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita; i candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati capo ufficio in prova (parametro 190) nella carriera direttiva del ruolo dei capi ufficio statistica degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e conseguiranno la nomina a capo ufficio previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, comprese le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, presso le quali abbiano superato il periodo di prova o disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio nella sede loro assegnata, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza (parametro 190) oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Industria, foglio n.* 287

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente in . . . . c.a.p. . . . tel. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a nove posti di capo ufficio in prova (parametro 190) nella carriera direttiva del ruolo dei capi ufficio statistica degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (3);

6) di non aver presentato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perchè . . . . (5);
8) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua (indicare francese o inglese);
9) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . c.a.p. . . . . tel. . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . ., con la qualifica di . . . ., presso la quale è stato assunto il . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . dal . . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego), ovvero di prestare servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di . . dal . .

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite e che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali e sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(3193)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Concorso a tre posti di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea per un triennio

E' indetto un concorso a tre posti di alunno così ripartiti:

un posto riservato a professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria;

un posto riservato a funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi di Stato;

un posto riservato a studiosi, anche se non abbiano uffici di ruolo alle dipendenze dello Stato.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157 e al decreto ministeriale 10 novembre 1936, e successive modifiche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto italiano per l'età moderna e contemporanea.

(3393)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Concorso a posti di alunno presso la scuola di storia antica per un triennio

E' indetto un concorso a due posti di alunno riservato a professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 107 e al decreto ministeriale 10 novembre 1936, e successive modifiche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto italiano per la storia antica, in Roma.

(3394)

MINISTERO DELLA SANITA'

Rettifica di decreto ministeriale concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 4 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 27 ottobre 1979, concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione anno 1977;

Accertato che al n. 211 del citato elenco è stata erroneamente riportata la data di nascita 26 marzo 1945 anziché 26 marzo 1946, relativa alla dott.ssa Mazzoni Antonia;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 211 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione anno 1977, approvata con decreto ministeriale 4 luglio 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 27 ottobre 1979 leggasi 26 marzo 1946 anzichè 26 marzo 1945.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2962)

Rettifica di decreto ministeriale concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 17 dicembre 1979 concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1977;

Accertato che al n. 39 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Vaziani Rita Antonia Francesca anziché Valiani Rita Antonia Francesca;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 39 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1977, approvata con decreto ministeriale 4 ottobre 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 17 dicembre 1979 leggasi Valiani Rita Antonia Francesca anzichè Vaziani Rita Antonia Francesca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2963)

Rettifica di decreto ministeriale concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 20 dicembre 1979, concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1978;

Accertato che al n. 28 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Dominuco Mario anziché Duminuco Mario;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 28 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1978, approvata con decreto ministeriale 16 novembre 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 20 dicembre 1979 leggasi Duminuco Mario anzichè Dominuco Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2964)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto del secondo laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di aiuto di chirurgia maxillo-facciale;

un posto di aiuto e un posto di assistente del primo servizio di anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(1226/S)

OSPEDALE CIVILE DI VOGHERA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli e per esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Voghera (Pavia).

(1210/S)

OSPEDALE DI BRUNICO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Il posto per primario è riservato ai concorrenti del gruppo linguistico ladino e il posto per aiuto ed assistente ai concorrenti del gruppo linguistico tedesco.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti dovranno presentare l'attestato di bilinguità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1979, n. 752, oppure del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20 e alla legge provinciale di Bolzano 25 giugno 1976, n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Brunico (Bolzano).

(1214/S)

OSPEDALE CIVILE « G. VIETRI » DI LARINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente analista del centro trasfusionale;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Larino (Campobasso).

(1212/S)

OSPEDALE « SS. BENVENUTO E ROCCO » DI OSIMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso;

un posto di assistente radiologo fisioterapista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Osimo (Ancona).

(1215/S)

OSPEDALE CIVILE DI SACILE

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sacile (Pordenone).

(1209/S)

OSPEDALE « S. SALVATORE » DI L'AQUILA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in L'Aquila.

(1207/S)

OSPEDALI DEI PELLEGRINI DI NAPOLI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ematologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(1208/S)

OSPEDALE CIVILE « REGINA ELENA » DI PRIVERNO

Concorso ad un posto di primario di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Priverno (Latina).

(1222/S)

OSPEDALE « M. MONTESSORI » DI CHIARAVALLE

Concorsi a posti di personale sanitario farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per la farmacia esterna, a:

un posto di direttore di farmacia;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chiaravalle (Ancona).

(1211/S)

OSPEDALE « SIMIANI » DI LOIANO

Concorso ad un posto di primario radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Loiano (Bologna).

(1205/S)

OSPEDALE « S. LORENZO » DI MINEO

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mineo (Catania).

(1206/S)

OSPEDALI RIUNITI « V. LEONARDI - E. RIBOLI » DI LAVAGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e due posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lavagna (Genova).

(1213/S)

OSPEDALE CIVILE DI FORLIMPOPOLI

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Forlimpopoli (Forlì).

(1216/S)

OSPEDALE «G. DE BOSIS» DI CASSINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto medico del servizio di pronto soccorso ed accettazione (a tempo pieno);

due posti di assistente di medicina generale (a tempo pieno);

un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cassino (Frosinone).

(1221/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MANTOVA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mantova.

(1218/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. DONA' DI PIAVE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Donà di Piave (Venezia).

(1219/S)

OSPEDALE «S. GIUSEPPE» DI EMPOLI

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Empoli (Firenze).

(1220/S)

OSPEDALE CIVILE «S. ANTONIO ABATE» DI TOLMEZZO

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(1217/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800970)